




ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI" – ARONA

LICEO: *Classico – Scientifico – Scienze Applicate*

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO:

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo



I.I.S. - "ENRICO FERMI"-ARONA
Prot. 0006319 del 12/09/2023
IV (Uscita)

**Ai Docenti
Al Personale Ata
A tutti gli interessati**

CIRCOLARE N.14


Con la presente circolare si ripropongono le norme sulla sorveglianza degli alunni.
Si raccomanda l'attenta lettura e la scrupolosa applicazione delle norme ivi contenute.

Arona 12/9/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Amato

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)



Regolamento per la vigilanza sugli alunni

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto fino alla loro uscita.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni, eventualmente anche di altre classi, durante tutto l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti delle attività scolastiche.

Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni

COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE

È parte degli obblighi di servizio degli insegnanti vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola. La responsabilità per la violazione al suddetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile in quanto Responsabilità Contrattuale.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.


Ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione al fatto che:

1. gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
2. gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
3. il D.S. o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentano il loro contemporaneo adempimento, il docente deve chiedere la collaborazione dei collaboratori scolastici di reparto/piano.

Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza:

- al momento dell'ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell'aula;
- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi;



- al momento dell'uscita degli alunni da scuola;
- nel corso di visite guidate/viaggi d'istruzione;
- riguardo agli alunni diversamente abili.

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENTI TECNICI

I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità. Essi dovranno essere facilmente individuabili attraverso il cartellino identificativo che deve essere sempre indossato.

Spetta ai collaboratori scolastici garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri. Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi.

I collaboratori scolastici che dovessero individuare soggetti estranei privi di autorizzazione dovranno avvertire immediatamente il DSGA e l'ufficio di presidenza.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata del dirigente o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Nei laboratori gli assistenti tecnici coadiuvano i docenti circa la sorveglianza sugli alunni, sia per quanto riguarda la sicurezza durante le esercitazioni sia per quanto riguarda il comportamento.

1. ENTRATA DEGLI ALUNNI


L'ingresso e l'uscita dagli alunni sono stati deliberati dagli OO.CC. e comunicati alle famiglie. I cancelli carrabili resteranno aperti fino alle ore 8,05.

Negli orari di ingresso e di uscita nel cortile i ciclomotori vanno condotti a motore spento e vanno parcheggiati, così come le biciclette e i monopattini elettrici, negli appositi parcheggi. La scuola non è responsabile, a nessun titolo, per eventuali danni, furti, manomissioni, arrecati ai suddetti mezzi.

I conducenti/proprietari di tali mezzi, sono invece responsabili dei danni arrecati ad altre persone e/o a cose.

Dalle 7.50 è permesso agli alunni di entrare nel cortile e di raggiungere gli ingressi. Gli allievi raggiungeranno rapidamente la propria aula evitando di soffermarsi nei corridoi.

I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico sono stati organizzati in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale. Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l'ingresso pomeridiano dagli alunni che rientrano a scuola dopo la pausa.



La vigilanza è affidata agli insegnanti, in collaborazione con i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici.

1.1 Entrata degli alunni: compito dei docenti

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad attenersi alle norme vigenti (art.29, comma 5, CCNL 2007 non modificato dal nuovo CCNL 2018). Una volta giunti in classe dovranno provvedere ai seguenti adempimenti:

- fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti, e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro elettronico e di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;
- verificare e annotare sul registro elettronico le giustificazioni di assenza e ritardo entro le 8.05;
- registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione;
- non ammettere lo studente in classe dopo le ore 08.05 senza l'autorizzazione del D.S. o dei suoi collaboratori.


Il coordinatore di classe avrà cura di controllare dal registro elettronico i ritardi e le mancate giustificazioni, avvisando la famiglia che dovrà provvedere alle necessarie giustificazioni; segnalare tempestivamente alla Dirigenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie degli alunni.

(N.B.: le entrate in ritardo e le uscite anticipate non potranno superare il n. di 10 l'anno)

1.2. Entrata degli alunni: compito dei Collaboratori Scolastici e Assistenti Tecnici

Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dalla DSGA, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo i posti assegnati a ciascuno e quanto di seguito indicato:

- apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dalla DSGA;
- sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata e l'uscita degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni o secondo quanto indicato nel protocollo di sicurezza;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso a estranei.



2. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (DOCENTI)

2.1 La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e gli intervalli

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e gli intervalli spetta ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli alunni ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da loro stessi.

I docenti dovranno inoltre vigilare affinché gli alunni abbiano comportamenti rispettosi delle disposizioni sulla sicurezza.

2.1.1 Compito dei docenti

I docenti dovranno adoperarsi perché


- il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione e delle norme igienico sanitarie;
- gli studenti tengano un comportamento consono al contesto scolastico;
- gli studenti abbiano un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite; è infatti severamente vietato lasciare fazzolettini o altro sotto i banchi o a terra;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente ogni responsabilità individuale; tutte le attrezzature devono essere igienizzate dopo l'uso;
- non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari siano conservati negli appositi contenitori e restino spenti a meno che, in casi particolari, non si stia svolgendo didattica con propri device.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe:

- di un alunno alla volta, per l'uscita ai servizi;
- per il solo uso dei servizi igienici.

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione, a prescindere dall'età degli alunni.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. Le



disposizioni indicate nel protocollo di sicurezza dovranno essere sempre rispettate dai docenti e dal personale ATA (collaboratori scolastici e assistenti tecnici)

Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni in corridoio ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari.

I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al D.S. e alla DSGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata.

2.1.2 La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: al suono della campanella i docenti si sposteranno da un'aula all'altra il più celermente possibile. I docenti che al suono della campanella avranno l'ora libera attenderanno l'arrivo del docente che li sostituirà nella classe.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "buca", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla classe fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di presidenza affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

2.1.3 La vigilanza degli alunni durante uscite didattiche, visite e viaggi d'istruzione

La vigilanza dei docenti dovrà essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico (nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.)


2.1.4 La vigilanza degli alunni DVA

La vigilanza sugli alunni diversamente abili, talvolta imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

3. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (COLLABORATORI SCOLASTICI)

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;



- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti;
 - vigilare affinché gli alunni abbiano comportamenti rispettosi delle disposizioni sulla sicurezza.
-
- I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni permettendo un afflusso ordinato degli alunni evitando il sovraffollamento.
 - il Dsga individuerà i collaboratori scolastici che effettueranno la sorveglianza in cortile durante la ricreazione.

4. VIGILANZA DEL CORTILE E TRANSITO DEI MEZZI A MOTORE

La vigilanza del cortile è garantita dai collaboratori scolastici anche attraverso il sistema di telecamere di videosorveglianza. Anche i docenti hanno l'obbligo di sorveglianza in cortile, ad esempio durante lo svolgimento delle attività didattiche che prevedano il transito o la permanenza in cortile o durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Per garantire la sicurezza dei pedoni il transito dei mezzi a motore è interdetto quando nel cortile sono presenti degli utenti (ad esempio durante gli intervalli, attività svolte in cortile, uscite anticipate, entrate posticipate, ecc).

L'accesso dei mezzi a motore nel cortile scolastico è sempre interdetto tra le 7.45 e le 8.05; solo i ciclomotori possono accedere in questa fascia oraria ma a spinta, con il motore spento.

Il transito dei mezzi a motore nelle ore di uscita degli studenti sarà consentita solo trascorsi dieci minuti dal suono della campana, anche in questo caso i ciclomotori potranno transitare a spinta con il motore spento.

Nel cortile si potrà transitare solo a passo d'uomo ed è assolutamente vietato parcheggiare nelle aree di raccolta e negli stalli riservati, segnalati da appositi cartelli.